Prot. n. 00392/2020

Decisione n. 25
Anno 2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Giuseppe Andreotta
Marcello De Luca Tamajo
Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **5/2020**, presentato, in data 5 febbraio 2020, dall'**Associazione Sportiva Dilettantistica FC A[redacted] S[redacted]**, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Toppeta,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

l'**Associazione Sportiva Dilettantistica A[redacted] P[redacted] F[redacted]**, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Tortorella,

la **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, non costituita in giudizio,

il **Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND**, non costituito in giudizio

e la **Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND**, non costituita in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 gennaio 2020, che, nel respingere l'appello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 2020.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 5 giugno 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020), il difensore della parte ricorrente - ASD FC A[redacted] S[redacted] - avv. Luigi Toppeta; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l'avv. Flavia Tortorella, per la resistente ASD A[redacted] P[redacted] F[redacted], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.

Ritenuto in fatto

La ASD FC A[redacted] S[redacted], in data 6 gennaio 2020, proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso la presunta irregolarità della gara ASD A[redacted] P[redacted] contro ASD A[redacted] S[redacted], terminata 4-2 per la ASD P[redacted] valevole quale finale della manifestazione organizzata dal C.R. Abruzzo della LND "Final Eight calcio a 5 Serie C1" decisiva per l'assegnazione della Coppa Italia a Livello Regionale.

La ricorrente lamentava che la ASD A[redacted] P[redacted] F[redacted] aveva schierato in campo il calciatore C[redacted] F[redacted] che non avrebbe potuto partecipare alla gara, avendo violato l'art. 95, comma 3, delle NOIF ("*nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società*").

Il calciatore C[redacted], nella stagione 2019/2020 era stato trasferito a titolo temporaneo dalla ASD L[redacted] T[redacted] alla ASD F[redacted] T[redacted] L[redacted] giocando in gare ufficiali; aveva, poi, risolto, ex art. 103 bis NOIF, il trasferimento temporaneo e aveva giocato in gara ufficiale; a seguito di svincolo, ex art. 107 NOIF, il calciatore si tesserava con l'ASD P[redacted]

L'A[redacted] S[redacted] chiedeva al Giudice di primo grado la punizione sportiva della perdita della gara, ma il Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, con decisione di cui al C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020, respingeva il reclamo e omologava il risultato acquisito sul campo (vittoria della ASD P[redacted] per 4-2).

La ASD A[redacted] S[redacted] proponeva ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Abruzzo, ribadendo che il C[redacted] era stato tesserato con la ASD F[redacted] T[redacted] L[redacted], con la ASD L[redacted] T[redacted] e con l'ASD P[redacted] e, avendo giocato con quest'ultima squadra il 6 gennaio 2020, aveva maturato la posizione irregolare (Gara ufficiale anche con la terza squadra titolare di tesseramento).

La Corte Sportiva di Appello rigettava il ricorso rilevando che il calciatore, già trasferito per due volte nel corso della stagione sportiva 2019/2020, era stato posto in lista di svincolo dalla società L[redacted] per poi essere vincolato con aggiornamento della tessera dalla ASD P[redacted].

Rilevava, ancora, la Corte Sportiva di Appello che quest'ultimo trasferimento, realizzatosi attraverso l'aggiornamento della tessera di giocatore precedentemente svincolato, non equivale al trasferimento né a cessione di contratto tra due società, come regolati dall'art. 95 NOIF.

Sostenevano, altresì, i secondi Giudici, che nella fattispecie mancava il presupposto del terzo trasferimento o cessione di contratto che, "*ex art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. avrebbe di fatto impedito a detto calciatore di partecipare a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione*".

Si costituiva in giudizio la ASD A[redacted] P[redacted] F[redacted], chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che nella fattispecie non si poteva parlare di terzo trasferimento tra società, bensì di tesseramento di soggetto nella condizione giuridica di svincolato, ex art. 107 NOIF, al quale non può applicarsi il comma 2 dell'art. 95 NOIF.

Si costituiva in giudizio la FIGC.

Interveniva in giudizio la Procura Generale dello Sport presso il CONI, chiedendo l'accoglimento del ricorso, sostenendo che il C[redacted], pur essendo proveniente dalla condizione di svincolato, non poteva prendere parte a gare ufficiali con la nuova società, avendo lo stesso già disputato altre gare con la ASD F[redacted] e la ASD L[redacted].

Considerato in diritto

Come è già stato trattato in fatto, la questione è relativa al trasferimento del sig. C[redacted], tesseratosi con la ASD P[redacted] dopo il suo svincolo e se l'avvenuto tesseramento, proveniente da svincolo, possa essere considerato "terzo passaggio" del calciatore nella stessa stagione sportiva.

Il Collegio osserva che il calciatore C[redacted] subiva la risoluzione unilaterale del vincolo, trovandosi, dunque, svincolato e limitato alla partecipazione ad altre gare nella stessa stagione sportiva e, pertanto, il C[redacted] veniva tesserato con la società A[redacted] mediante aggiornamento di posizione, proprio in seguito allo svincolo effettuato nel dicembre 2019 dalla Società L[redacted] e non per trasferimento tra società.

La richiesta di sospensione del presente giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in attesa della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC sull'impugnazione da parte del Presidente Federale di provvedimento afferente alla stessa questione, proposta successivamente e oggetto dell'odierno giudizio, deve essere disattesa.

Infatti, il reclamo, ex art. 102 CGS FIGC, è stato incardinato dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il Collegio rileva che l'art. 2, comma 6, CGS CONI e l'art. 39 c.p.c. prevedono che *"Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo".*

Non può essere, dunque, consentito il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici diversi (Cass., SS.UU., n. 27846/13).

Pertanto, l'istanza di sospensione deve essere rigettata.

Per quanto attiene al merito della controversia, il Collegio osserva che il momento per valutare il limite di cui al comma 2 dell'art. 95 NOIF è il tesseramento e non la cessione del contratto o il trasferimento del giocatore.

Infatti, solo con il tesseramento il calciatore viene legato a tempo determinato, con un rapporto di servizio, alla Società; le norme, nella fattispecie, devono essere interpretate sotto il profilo sostanziale: lo svincolo rappresenta lo scioglimento del rapporto e non un trasferimento.
Non è, quindi, intervenuto il terzo trasferimento invocato dalla ricorrente.
Il Collegio, ancora, osserva che le norme invocate dalla ASD A[redacted] S[redacted] si applicano solo ai calciatori oggetto di trasferimento e, nella fattispecie, come già specificato, manca il presupposto del terzo trasferimento che, ai sensi dell'art. 95, comma 2, delle NOIF, avrebbe impedito al C[redacted] la partecipazione a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Vista la novità della materia trattata sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 giugno 2020.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 10 giugno 2020.

Il Segretario
F.to Alvio La Face